



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 5/2014

1. INTRODUZIONE

In questo numero, l'osservatorio *L'Italia e la CEDU* ospita quattro contributi che – sotto diversi profili – prendono in esame i recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo su questioni già oggetto di importanti statuizioni da parte dei giudici di Strasburgo nei confronti dell'Italia. Vi è, anzitutto, il cronico problema del sovraffollamento carcerario, letteralmente “esploso”, in tutta la sua gravità e urgenza, a partire dalla ormai celebre sentenza pilota sul caso [Torreggiani c. Italia](#) dell'8 gennaio 2013 (una pronuncia analoga è stata recentemente emessa dalla Corte nel caso [Vasilescu c. Belgio](#), del 25 novembre 2014). Com'è noto, l'intervento del Governo, più volte sollecitato anche dal Capo dello Stato, si è concretizzato nelle misure di cui al d.l. n. 92/2014, poi convertito nella l. n. 117/2014, le quali sono state ritenute soddisfacenti al punto da convincere la Corte – con una decisione adottata in entrambe le pronunce qui in commento – a dichiarare l'irricevibilità dei circa 3500 giudizi sul medesimo oggetto, attualmente pendenti, rispetto ai quali non era ancora intervenuta una decisione sulla ricevibilità. Ciò a motivo del mancato esaurimento delle vie di ricorso interno, con specifico riguardo proprio al nuovo rimedio previsto dal d.l. 117, che consente ai detenuti di rivolgersi direttamente al giudice dell'esecuzione per l'accertamento dei casi di violazione del divieto di cui all'art. 3 della CEDU. La Corte ha, quindi, derogato alla regola della litispendenza (desumibile, per quanto concerne i ricorsi individuali, dal contenuto degli articoli 34 della Convenzione e 47 del Regolamento della Corte), che fa coincidere il momento rilevante per l'esercizio della giurisdizione con quello del deposito del ricorso. Si tratta, peraltro, di una soluzione già sperimentata positivamente in occasione di altre sentenze pilota (si veda, ad es., la decisione sulla ricevibilità emessa dalla seconda sezione della Corte europea nel noto caso [Brusco c. Italia](#), del 6 settembre 2001). Nonostante l'apparente sproporzione tra il sacrificio del formalismo processuale e del principio di certezza del diritto – di cui la regola della litispendenza rappresenta una delle espressioni più tipiche – e la (pur pressante) necessità di riduzione del contenzioso, la decisione in argomento sembra potersi apprezzare quale concreta manifestazione dei vincoli di sussidiarietà e solidarietà che subordinano l'esercizio della giurisdizione della Corte all'intervento dei giudici nazionali, primi difensori della tutela dei diritti umani garantiti dalla Convenzione (secondo le forme e i modi di volta in volta stabiliti dalle legislazioni degli Stati parti).

Due contributi ulteriori si soffermano sul problema – anche in questo caso non nuovo – delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati nel nostro Paese,

da una duplice prospettiva: nel primo caso, viene commentata la decisione sul caso [Sharifi e a. c. Italia e Grecia](#), nella quale la Corte europea ha accertato la violazione, da parte italiana, degli articoli 3 e 13 della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4, per aver «respinto» i ricorrenti (richiedenti asilo nel nostro Paese) verso la Grecia (Stato europeo di prima destinazione dei medesimi e, quindi, competente a valutare le rispettive domande di asilo in conformità al cd. «sistema di Dublino»), senza accertarsi preventivamente se le concrete condizioni di accoglienza in detto Stato fossero idonee a integrare nei loro confronti la fattispecie dei «trattamenti inumani e degradanti». Nel secondo caso oggetto di esame, [Tarakhel c. Svizzera](#), apparentemente “speculare” al precedente (si tratta sempre di un accertamento sull’inadeguatezza del sistema di Dublino ad assicurare *ex se* che i richiedenti asilo respinti verso il Paese di prima accoglienza godano di tutele sufficienti a non integrare la fattispecie di cui all’art. 3 della CEDU), la Corte europea perviene a conclusioni parzialmente differenti: essa esclude, infatti, che il sistema di accoglienza versi in condizioni tali da precludere in linea di principio il *refoulement* dei richiedenti asilo nel nostro Paese (non ravvisando, quindi, le medesime carenze strutturali riscontrate nei confronti della Grecia). Al contempo, però, la sentenza solleva dubbi sulla capacità del sistema anzidetto di offrire ai ricorrenti e, in particolare, ai loro figli minorenni, forme di protezione adeguate alle loro personali esigenze di nucleo familiare unitario, imponendo allo Stato convenuto di ottenere dall’Italia precise garanzie supplementari a livello diplomatico.

Il quarto contributo – che inaugura un nuovo *focus* sulla giurisprudenza della Corte europea in tema di ambiente e di diritti «sociali» in genere – prende in esame una delle rare pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo concernente la tutela del diritto alla salute sul luogo di lavoro. Pur non riguardando direttamente l’Italia, la decisione si segnala per il significativo sviluppo di questioni già affrontate nel precedente caso [Di Sarno](#), oltre che per l’argomentata applicazione del cd. «approccio precauzionale» proprio a fini di tutela della salute individuale.

NICOLA COLACINO